



Delibera n. **226/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 1/6

OGGETTO: Costituzione e adesione alla Associazione Culturale denominata “Coro 1506 dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”

N. o.d.g.: 03/02

Rep. n. 226/2015

Prot. n. 39666

UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|-----------------------|---|---|---|----|
| Vilberto STOCCHI | X | | | | Piero TOFFANO | X | | | |
| Martino ABBRACCIAMENTO | | | | X | Donatella DESIDERI | X | | | |
| Anna GUERRA | X | | | | Alberto FABBRI | | | | X |
| Francesco Santino LOBRIGLIO | X | | | | Mauro FORMICA | X | | | |
| Marco CANGIOTTI | X | | | | Jan Marten Ivo KLAVER | X | | | |
| Orazio CANTONI | X | | | | Rosella PERSI | X | | | |
| Nicola PANICHI | X | | | | Elena VIGANO' | X | | | |
| Paolo PASCUCCI | X | | | | Vincenzo ACCONCIA | X | | | |
| Gino TAROZZI | X | | | | Paola CECCAROLI | X | | | |

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTA la richiesta del 30 novembre 2015 della Dott.ssa Maria Assunta Meli, a nome e per conto del comitato organizzatore del Coro 1506 dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, pervenuta al Rettore con la quale si ritiene opportuno formalizzare l’istituzione del coro come associazione culturale senza fine di lucro alla quale partecipi attivamente anche l’Ateneo;

CONSIDERATO che la costituenda Associazione ha come scopo quello di favorire lo sviluppo della cultura nel campo della musica, contribuendo alla visibilità pubblica dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, promuovendo la diffusione della musica nell’ambito dell’Ateneo Urbinato, nella realtà locale, nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO che formalizzando l’istituzione dell’Associazione culturale denominata “Coro 1506 dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” con la partecipazione attiva dell’Ateneo si garantirebbe un’attività continuativa grazie ad un sostegno finanziario e logistico;

VISTO lo Statuto della costituenda Associazione Culturale denominata “Coro 1506 dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”;

VISTO l’art. 5 del suddetto Statuto che prevede che l’Ateneo garantisce all’Associazione un sostegno in termini finanziari e logistici, sostegno compatibile con le proprie disponibilità e da definirsi con apposita convenzione e che per questi motivi non è tenuta al versamento della quota sociale di adesione all’Associazione;

SENTITO il Direttore Generale;

delibera



Delibera n. **226/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 2/6

- 1) di esprimere parere favorevole in merito alla costituzione e adesione alla Associazione Culturale denominata "Coro 1506 dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo";
- 2) di approvare lo statuto nel testo sotto riportato:

"BOZZA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CORO 1506 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione culturale senza fine di lucro denominata "Coro 1506 dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo".

La sede dell'Associazione è in Urbino, in via Saffi n.2.

ART. 2 - SCOPO

Scopo dell'Associazione è favorire lo sviluppo della cultura nel campo della musica, contribuendo alla visibilità pubblica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, specificatamente intervenendo nel campo della formazione musicale in tutte le forme possibili e promuovendo la diffusione della musica nell'ambito dell'Ateneo Urbinato, nella realtà locale, nazionale ed internazionale. In particolare l'Associazione intende svolgere l'attività di gestione del coro, valorizzare e diffondere direttamente ed indirettamente la musica e i contatti e gli scambi di esperienze a livello interuniversitario (anche internazionale).

L'Associazione tra l'altro si propone di organizzare, promuovere e gestire:

- esibizioni e concerti
- corsi musicali e di canto;
- incontri, dibattiti, pubbliche conferenze per la divulgazione della cultura musicale tra il pubblico;
- la promozione del canto corale in generale, collaborando con le altre attività musicali del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 3 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE

Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione è aperta agli studenti dell'Ateneo, ai dipendenti e ai laureati, nonché a persone esterne con l'attenzione dell'associazione a che queste non divengano maggioranza degli associati. Possono essere soci tutti coloro che intendano collaborare al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Le domande di iscrizione a socio sono vagliate dal Consiglio Direttivo.

Per le fattispecie ed i casi particolari non previsti nello stesso decide il Consiglio Direttivo.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è socia di diritto dell'Associazione ed è per ciò rappresentata nell'Assemblea nella persona del Rettore o di un suo delegato.

ART. 4 - PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali annualmente versate dai soci;
- b) tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati, o da persone fisiche o giuridiche;



Delibera n. **226/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 3/6

c) contributi volontari, lasciti, donazioni.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 5 - APPORTI DELL'UNIVERSITÀ

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo garantisce all'Associazione un sostegno in termini finanziari e logistici, sostegno compatibile con le proprie disponibilità e da definirsi con apposita convenzione.

Per questi motivi l'Università non è tenuta al versamento della quota sociale di adesione all'Associazione.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore del Coro/Direttore Artistico.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei soci, tanto ordinaria quanto straordinaria, è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria, a cura del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Presidente convoca in via straordinaria l'Assemblea quando il Consiglio Direttivo o il Direttore Artistico ne ravvisino la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere effettuata dal Presidente tramite posta elettronica con avviso di ricevimento.

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo in Urbino da indicarsi nell'avviso di convocazione; deve essere spedita almeno dieci giorni prima ed indicare inoltre la data e l'ora della riunione.

Ciascun socio ha diritto a un voto, sempre qualora sia iscritto nel libro dei soci e sia in regola con il versamento della quota annua di adesione.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta, sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie; ciascun socio potrà detenere una sola delega.

L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- b) approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo e delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;
- c) elegge e nomina, tra i propri soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione;
- d) adotta le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- e) adotta i regolamenti che disciplinano le attività dell'Associazione, proposti, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio Direttivo e dal Direttore Artistico;
- f) delibera su scioglimento e liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- g) decreta le esclusioni dei soci ai sensi del successivo articolo 13 e prende atto dei recessi comunicati dai soci.



Delibera n. **226/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 4/6

L'Assemblea delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Con riguardo alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.21 (deliberazioni dell'assemblea) del codice civile.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.23 (annullamento e sospensione delle deliberazioni) del codice civile.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque componenti, compreso il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio resta in carica per due anni ed è eletto dall'Assemblea degli Associati.

Almeno un membro deve essere regolarmente iscritto a corsi di studio dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide alla presenza di almeno tre dei suoi componenti; le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato tramite posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni, su volontà del Consiglio Direttivo stesso, possono essere aperte alla partecipazione senza diritto di voto di persone che non ne fanno parte.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi associativi, tranne quelli espressamente attribuiti dal presente Statuto al Direttore Artistico.

Il Consiglio Direttivo cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e, in particolare:

- a) predispone e propone all'Assemblea il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, formula proposte sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;
- b) approva il programma annuale di attività dell'Associazione predisposto dal Direttore Artistico, assicurandone la congruità economica e la compatibilità con le risorse dell'Associazione;
- c) elabora, d'intesa con il Direttore Artistico, la relazione annuale sulle attività (vedi art. 9);
- d) nomina tra i consiglieri il Segretario/Tesoriere dell'Associazione con il compito di stilare i verbali di tutti gli organi dell'Associazione, di provvedere alla loro conservazione e tenuta, nonché di curare la cassa dell'Associazione e la gestione/controllo del bilancio;
- e) nomina il Direttore del Coro/Direttore Artistico;
- f) vaglia e approva le domande di ammissione dei nuovi soci;
- g) delibera annualmente l'importo delle quote annue di adesione all'Associazione da richiedere ai soci;
- h) riferisce al Direttore Artistico le indicazioni e i suggerimenti dei soci in relazione al programma annuale di attività e alla scelta del repertorio, suggerimenti raccolti anche con appositi incontri;
- i) raccoglie e trasmette al Direttore Artistico le indicazioni e i suggerimenti dei soci sulla nomina e sull'operato degli esperti a cui sono affidati gli incarichi musicali;
- j) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione dell'Associazione, tranne quelle attribuite al Direttore Artistico;
- k) all'occorrenza, attribuisce a soggetti esterni all'associazione incarichi di natura contabile e/o amministrativa e/o gestionale; vigila sull'operato degli stessi rispondendo comunque in via diretta dei compiti affidati.



Delibera n. **226/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 5/6

Il Consiglio inoltre può delegare talune delle sue attribuzioni al Presidente, prefissandone i termini e le modalità.

Si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni di cui agli art.18 (responsabilità amministratori) e 22 (azioni di responsabilità contro gli amministratori) del codice civile.

ART. 9–Il Direttore del Coro/Direttore Artistico

Il Direttore del Coro/Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica fino a sue dimissioni volontarie o per mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea dei soci. Può partecipare senza diritto di voto, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, alle Assemblee dei soci.

Il Direttore del Coro/Direttore Artistico, ha il compito di predisporre il programma annuale di attività dell'Associazione, contenente una descrizione e il calendario di massima delle iniziative previste, e il relativo piano delle spese. Attua i programmi delle esibizioni e di apprendimento dell'Associazione, personalmente o avvalendosi dell'aiuto di altri collaboratori. Spetta, inoltre al Direttore del Coro/Direttore Artistico la classificazione e la selezione dei cantori, la scelta del repertorio musicale e l'attività artistica all'interno delle iniziative previste dall'Associazione.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente (rieleggibile) è nominato dall'Assemblea e dura in carica 2 anni. Deve risultare appartenente a qualche titolo all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo al momento dell'elezione e rappresenta legalmente l'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento dell'Associazione e verifica l'osservanza dello statuto.

ART. 11 - GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo – considerate le indicazioni ed i suggerimenti dei soci raccolti e il programma predisposto dal Direttore del Coro/Direttore Artistico comunicandogli eventuali difformità affinché apporti le opportune modifiche verificando gli aspetti finanziari e la compatibilità con le risorse disponibili predispone il bilancio preventivo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo relativo all'esercizio passato. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione sulle attività svolte, redatta d'intesa con Il Direttore del Coro/Direttore Artistico. I due documenti sono quindi sottoposti all'Assemblea per l'approvazione rispettivamente entro il 30 novembre e il 28 febbraio di ogni anno.

Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli associati.

ART. 12 - DURATA. ESTINZIONE DELL'ENTE. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La durata dell'Associazione è indeterminata.

In caso di cessazione dell'attività dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguano scopi analoghi, affini o comunque ritenuti complementari a quelli del Coro 1506, individuati dall'ultima Assemblea.

ART. 13 - ESCLUSIONE E RECESSO

Per l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 24 del codice civile.



Delibera n. **226/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 6/6

L'Assemblea dell'Associazione può inoltre decretare l'esclusione di un socio che:

- a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;
- c. svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- d. non rispetti le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, i regolamenti o le disposizioni statutarie;
- e. sia in mora nel pagamento dei versamenti annuali.

L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione per iscritto al Presidente con un preavviso di almeno 3 mesi e sempreché il recesso non comprometta il risultato delle attività in atto.

Ferma restando l'autonomia del Coro 1506 in quanto organismo associativo, le attività dell'Associazione non devono essere in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Ateneo e non devono in alcun modo recare nocumento all'immagine dell'Università di Urbino Carlo Bo.

All'Università è riconosciuto il diritto di recedere motivatamente senza alcun preavviso in qualunque momento essa lo ritenga necessario o opportuno, allorquando l'attività dell'Associazione non sia ritenuta compatibile con gli scopi istituzionali dell'Ateneo ovvero al venir meno delle condizioni originarie che hanno determinato o consentito la sua partecipazione all'Associazione, fatto salvo il completamento dell'attività già programmata ed approvata.

ART. 14 - DECORRENZA DELLO STATUTO

Il Presente Statuto ed eventuali sue modificazioni, dovranno essere sottoposti preventivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Eventuali obbligazioni assunte dall'Associazione per attività svolte in data antecedente non hanno effetto nei riguardi dell'Università se non previamente ratificate.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Foro competente per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto è il Tribunale di Urbino.

ART. 16 - RICHIAMO AL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

ART. 17 - REGIME FISCALE

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R.131/86."

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.